



Laboratorio Odontotecnico condiviso

Un'opportunità in tempi di crisi

A cura di CNA Interpreta e in collaborazione con CNA-SNO



Prima edizione: Maggio 2014

Edizione a cura di: CNA Interpreta srl



Con la collaborazione di CNA-SNO



I testi sono originali ed appositamente realizzati da Interpreta srl per la creazione di questo Vademecum.

Le immagini riprodotte sono state prese da banche dati "free download" liberamente accessibili su Internet, sulle immagini originali non sono riportati estremi che consentano di identificare "chi, come, dove e quando sono state realizzate", pertanto, nulla è né sarà dovuto a chiunque avanzi diritti passati, presenti e futuri (Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 87 e sgg.).

INDICE

<i>Short abstract</i>	3
Norme di riferimento	4
Breve profilo professionale	4
Il coworking	7
Dal coworking al “booth rental station”	8
Il Booth Rental Station in Europa	8
I contratti di booth rental station nel mondo	8
Il laboratorio odontotecnico condiviso	10
La natura del contratto	10
Rischio “società di fatto”	12
Affissione di targhe pubblicitarie	13
I dispositivi medici e le norme igienico sanitarie	13
Aspetti fiscali	15
Disciplina fiscale del concedente	15
Disciplina fiscale dell’utente	16
Aspetti giuslavoristici	17
Organizzazione dell’impresa	17
Gestione dei clienti e fatturazione	18
Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro	20
Aspetti ambientali	21
Obblighi relativi ai rifiuti.....	21
Obblighi per gli scarichi idrici	22
Obblighi per le emissioni in atmosfera.....	22
Obblighi per l’inquinamento acustico	23

Short abstract

Laboratorio odontotecnico condiviso: di cosa si tratta?

È un accordo tra due o più Odontotecnici che decidono di condividere lo stesso laboratorio, mantenendo la propria autonomia imprenditoriale.

Come si può realizzare? Le soluzioni possono essere diverse, la più comune prevede che un odontotecnico, titolare di un Laboratorio, concede in uso una parte dei propri locali nei quale svolge l'attività, ad un altro odontotecnico, in possesso dei requisiti professionali, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività. E' buona prassi che tale accordo venga trascritto in un contratto.

Il contenuto del contratto

La concessione in uso dei locali è solitamente a titolo **oneroso**: l'utilizzatore paga un **canone**

Il canone può comprendere:

- l'utilizzo di attrezzature del concedente
- Il consumo di prodotti del concedente
- la quota dei consumi di energia
- la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)

In pratica, l'utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività (in possesso dei requisiti professionali), potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell'impresa concedente.

Norme di riferimento

Regio Decreto 31 Maggio 1928, n. 1334

Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie"

Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"

Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997, n. 46 "attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"

Direttiva 93/42/CEE – circolare ministeriale "dispositivi dentali su misura: adempimenti del settore odontoiatrico ed odontotecnico"

Breve profilo professionale

La professione di odontotecnico è regolamentata dall'articolo 11 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e dagli articoli 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: l'odontotecnico è il fabbricante delle protesi e dei dispositivi medici dentali prescritti dai medici chirurghi abilitati all'esercizio dell'odontoiatria. In base alle indicazioni ricevute e utilizzando vari materiali, produce protesi dentali in ceramica, resina o metallo, protesi parziali mobili con ganci e con attacchi e apparecchi ortodontici; costruisce le protesi, le leviga e rifinisce il lavoro prima che questo venga consegnato al dentista, che lo posizionerà nella bocca del paziente. La normativa vigente, vieta agli odontotecnici di esercitare, anche in presenza del medico e in concorso con quest'ultimo, manovre cruente o incruente nella bocca del paziente.

Deve possedere nozioni approfondite di anatomia dell'apparato boccale, biomeccanica, fisica e chimica. Oltre a essere un esperto delle tecniche di ricostruzione, deve conoscere in dettaglio i materiali, le leghe e le loro innumerevoli possibilità di impiego, affinché il suo lavoro risulti funzionale, apprezzabile esteticamente e duri il più a lungo possibile.

L'odontotecnico esercita la propria attività presso laboratori di odontotecnica, presso studi dentistici oppure presso istituti stomatologici pubblici e privati.

L'odontotecnico deve registrarsi presso il Ministero della Salute come "fabbricante di dispositivi su misura di tipo odontoiatrico" ed a lui spettano la progettazione tecnica e la fabbricazione della protesi dentaria, che rientra tra i dispositivi medici su misura, che deve essere conforme ai requisiti minimi per la sicurezza del paziente.

FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Per poter esercitare la professione di bisogna conseguire un apposito diploma.

La formazione scolastica dell'odontotecnico avviene a livello di scuola secondaria di secondo grado: il percorso scolastico si articola in 5 anni e termina con l'Esame di Stato. Con il superamento dell'esame finale, al termine dei 5 anni di studio, lo studente consegue il diploma professionale che gli consente di accedere direttamente all'esercizio della professione odontotecnica (oltre che a qualsiasi corso di laurea).

I requisiti per l'apertura di un laboratorio odontotecnico come impresa artigiana sono:

- maggiore età;
- requisiti professionali;
- concessione dell'agibilità dei locali adibiti a laboratorio;
- iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la locale Camera di Commercio;
- attribuzione della Partita IVA;
- iscrizione all'INAIL e all'INPS;
- iscrizione e registrazione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura presso il Ministero della Salute.

UNO SGUARDO ALL'UNIONE EUROPEA

La professione di odontotecnico è presente ed è regolamentata in molti Paesi europei. La libera circolazione è garantita dalle norme del Decreto Legislativo n. 115 del 1992, successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 277 del 2003.

I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo professionale dell'area sanitaria in Italia e vogliono esercitare la professione in un altro Paese comunitario devono presentare domanda di riconoscimento del titolo all'autorità competente del Paese estero.

Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo professionale dell'area sanitaria e intendono esercitare la professione in Italia, devono presentare al Ministero della Salute italiano una richiesta di riconoscimento del titolo, utilizzando gli appositi modelli scaricabili direttamente dalla pagina del sito del Ministero della Salute.



Il coworking

Il coworking nasce nei paesi anglosassoni in cui il sistema giuridico basato sul Common law è abbastanza diverso dal nostro Civil law. Ciò significa che spesso tali paesi fanno da apripista a modalità nuove di organizzazione del lavoro, e come naturale conseguenza, la prassi performa la legge. Invece, nei sistemi giuridici basati sul Civil Law, risulta più difficile introdurre novità, in quanto spesso le norme vigenti non consentono varianti.

In cosa consiste il *coworking*

Professionisti provenienti da diverse aree di lavoro, lavoratori autonomi, imprenditori condividono uno spazio fisico per lavorare sui loro progetti. Si tratta di una soluzione alternativa all'ufficio in casa o in azienda, ed allo stesso tempo si crea una comunità di individui.

Dall'inizio del 2013, più di 1.200 spazi di coworking sono in funzione in Europa. In meno di 5 anni, il totale di spazi di coworking ha superato, per esempio, il totale degli incubatori e dei centri di innovazione che operano in Europa.

Come superare la confusione tra *coworking* e «ufficio/laboratorio condiviso»

Il concetto di coworking, non si limita alla condivisione di una struttura. Si basa sulla comparsa di un nuovo tipo di relazioni interpersonali e lo sviluppo di comunità di scambio, con persone che condividono valori di apertura, di collaborazione e disponibilità al cambiamento.

Al giorno d'oggi, gli spazi coworking rispecchiano l'emergere di nuovi modelli e nuove aspettative del mondo del lavoro e nella società in generale. Il modello applicativo alla base è quello dei social network, cioè la condivisione degli spazi è l'elemento iniziale per la nascita di una community che ha in comune la struttura e tutta una serie di contingenze più o meno coinvolgenti.

In tutta Europa, le istituzioni pubbliche e le aziende stanno iniziando a considerare il Coworking come fonte di ispirazione per l'attuazione di nuovi approcci al lavoro. Il concetto e i valori del coworking stanno plasmando i modelli economici con influssi innovativi in diverse aree:

- gestione della mobilità
- trasformazione del mercato
- sviluppo dell'imprenditorialità

- innovazione nel settore associativo
- sviluppo delle tecnologie digitali e mobile
- gestione delle risorse umane
- evoluzione della progettazione degli spazi

Dal coworking al “booth rental station”

Negli stati Uniti sta dilagando il “booth rental station”, cioè l’affitto di una postazione di lavoro all’interno di un laboratorio. Protagonisti del fenomeno sono giovani che, pur non avendo le possibilità economiche per aprire un proprio laboratorio, decidono di mettersi in proprio affittando una postazione condividendo spazi di lavoro con altri odontotecnici. Il Booth Rental Station è un terreno di prova per chi desidera aprire un’attività prendendo in uso solo lo stretto necessario per iniziare.

Il Booth Rental Station in Europa

Stati europei come la Francia, la Germania, l’Inghilterra, l’Olanda, il Belgio ed altri, da molto tempo applicano questa modalità con evidenti vantaggi sia per chi mette a disposizione spazi, sia per chi viene ospitato in tali spazi.

Nel laboratorio condiviso, due o più odontotecnici condividono lo stesso laboratorio, oppure un laboratorio odontotecnico già avviato concede in uso parte degli spazi ad altri odontotecnici sprovvisti di locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Naturalmente deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e si devono rispettare una serie di vincoli normativi e fiscali.

I contratti di booth rental station nel mondo

I partecipanti alla condivisione degli spazi lavorativi dovranno sottoscrivere un contratto di base, con il quale stabiliscono le modalità di utilizzo e le ripartizioni delle spese. Questo tipo di contratto è considerato “libero” in tutti i paesi, cioè rimesso alla libertà contrattuale delle parti. In altre parole, il contenuto, l’oggetto, la durata e le modalità di recesso non sono prestabilite, ma sono liberamente determinabili dalle parti.

Da una parte il concedente che ha spazi a disposizione, e dall’altra l’odontotecnico abilitato, cioè l'affidatario, che dovranno firmare un vero e proprio contratto per la gestione e il godimento condiviso degli spazi produttivi.



Il laboratorio odontotecnico condiviso

La natura del contratto

Quale tipo di contratto realizzare?

Contratto «libero» tra le parti art. 1321 Codice Civile

oppure

Contratto di gestione e godimento della cosa produttiva art. 1615 Codice Civile

L'esercizio delle rispettive attività da parte di due o più imprese nella stessa sede, verrà regolato da un contratto in base al quale:

L'impresa «x» concede in uso ad un'altra impresa, a titolo oneroso, una parte degli spazi attrezzati nei quali esercita la propria attività



L'impresa «y» prende in uso spazi di lavoro attrezzati per esercitare in piena autonomia la propria attività

La natura del contratto

Il rapporto è disciplinato dall'art. 1615 del Codice Civile (Gestione e godimento della cosa produttiva), rientrante nelle disposizioni relative all'affitto.

Sulla base di questo contratto l'affittuario può gestire ed utilizzare i beni mobili ed immobili specificamente indicati nel contratto di locazione in modo da farli confluire nell'ambito di un'azienda propriamente intesa, nella quale fare rientrare anche altri eventuali beni

apportati dall'affittuario in senso complementare o accessorio rispetto ai beni concessi in locazione. In sostanza, l'azienda viene organizzata dall'affittuario in veste di imprenditore.

Il contenuto del contratto

La concessione in uso dei locali solitamente è a titolo oneroso e il canone potrebbe comprendere:

- l'utilizzo di attrezzature del concedente
- Il consumo di prodotti del concedente
- la quota dei consumi di energia
- la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)

Si rileva la necessità che nel contratto siano regolati in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni.

Il contratto deve necessariamente prevedere la durata dello stesso e disciplinare l'eventuale ricorso al recesso anticipato. Può inoltre prevedere le cause che legittimano il titolare del laboratorio a risolvere anticipatamente il contratto. Deve contenere l'esatta individuazione della parte dei locali concessa in uso.

Deve prevedere specifiche clausole riguardanti l'eventuale utilizzo di prodotti e di attrezzature.

Deve naturalmente contenere l'entità del canone d'affitto concordato, e le relative modalità di pagamento.

Dovrà disciplinare il rimborso delle spese per utenze, le cui fatture resteranno intestate al titolare del salone/studio, quali le spese per energia elettrica, di riscaldamento, eventuali spese condominiali, stabilendo il criterio di ripartizione e la modalità di pagamento.

L'accordo deve essere adattato alla specifica situazione, con l'inserimento di altre "regole" convenute, quali:

- orari di apertura (potrebbero non essere coincidenti per le due imprese);
- eventuale limitazione temporale della cessione in uso (esempio: solo alcuni giorni predefiniti della settimana);
- clausole di tipo "comportamentale" riguardante ogni altro rapporto fra le parti, nonché altre finalizzate alla salvaguardia del buon nome del titolare del salone/studio e del buon rapporto con la clientela.

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti e in generale i materiali di consumo, generalmente è preferibile che questi non siano condivisi (neppure dietro pagamento forfetario) ma autonomamente acquistati da ciascuno degli imprenditori.

Relativamente alla postazione di lavoro concessa in affitto (e la connessa dotazione strumentale) non dovrà essere "una" porzione casuale del laboratorio (quella al momento libera), ma ogni odontotecnico dovrebbe avere una propria postazione fissa, al fine evitare rischi di contaminazioni batteriche nelle procedure sterili di produzione dei dispositivi medici.

In pratica, l'utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività disponendo esclusivamente dei requisiti professionali (se la sua attività lo richiede), potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell'impresa concedente.

Riveste la massima importanza, quindi, che siano definiti con precisione tutti i contenuti contrattuali, con i relativi diritti ed obblighi delle parti, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende. Dovranno essere chiare e definite le rispettive responsabilità, sul piano civile, nei rapporti con la rispettiva clientela, e nei rapporti con la pubblica amministrazione. Particolare attenzione deve essere posta, in particolare, agli obblighi di natura fiscale, ambientale e in materia di sicurezza del lavoro. Il contratto, infine, deve rimarcare che i contraenti agiscono ognuno in posizione autonoma, escludendo la possibilità che un contraente impartisca ordini o indicazioni all'altro contraente in merito alle prestazioni da effettuare.

Rischio "società di fatto"

E' possibile che con il passare del tempo, un lento ma progressivo esaurimento delle rispettive autonomie.

I due soggetti potrebbero pertanto assumere comportamenti "da soci", fino alla creazione di una comunanza di clientela, di beni e di risorse finanziarie.

Può così crearsi, di fatto, una società, anche in assenza della necessaria formalizzazione.

La mancata formalizzazione della società comporta per i soci "di fatto" l'assunzione di responsabilità proprie delle società di persone e dei propri soci, nonché la inevitabile commissione di illeciti tributari e amministrativi in genere.

Affissione di targhe pubblicitarie

Le targhe e le inserzioni possono contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico;
- b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;
- c) onorificenze concesse o riconosciute.

I laboratori condivisi, che installano le targhe all'esterno dell'edificio, dovranno realizzare **targhe separate** in quanto la pubblicità nei confronti di terzi deve essere trasparente e riflettere l'autonomia gestionale delle imprese che condividono solo gli spazi di lavoro.

I dispositivi medici e le norme igienico sanitarie

Il settore odontotecnico risulta direttamente coinvolto dalla Direttiva CEE 93/42, recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46, che impone ai fabbricanti di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti recanti la marcatura CE.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Direttiva, per dispositivo medico si intende il dispositivo destinato dal fabbricante ad essere impiegato per finalità mediche.

I dispositivi medici su misura, quelli cioè fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione medica e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, non devono essere marcati CE; i fabbricanti di detti dispositivi sono obbligati, comunque, a redigere una specifica dichiarazione, denominata Dichiarazione di Conformità del Fabbricante alla direttiva 93/42 CEE.

Questo documento rappresenta l'evidenza oggettiva che sono stati rispettati i requisiti essenziali previsti dal D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e che quindi il dispositivo medico è stato fabbricato rispettando i criteri essenziali di sicurezza per il paziente, l'utilizzatore finale ed eventualmente terzi.

La registrazione dell'odontotecnico presso il Ministero della Sanità come "fabbricante di dispositivi su misura di tipo odontoiatrico" rappresenta una garanzia nei confronti della salute dell'utente finale.

I **laboratori condivisi** dovranno prestare particolare attenzione alle disposizioni relative ai dispositivi medici:

- ogni Odontotecnico dovrà registrarsi presso il Ministero della Salute in qualità di "produttore" di dispositivi medici;
- ogni Odontotecnico è responsabile della corretta manipolazione e gestione dei dispositivi medici, sia nel rispetto delle norme sui dispositivi medici che nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- ogni Odontotecnico dovrà prestare particolare attenzione alla redazione e alla gestione separata dei Fascicoli dei dispositivi medici.



Aspetti fiscali

Disciplina fiscale del concedente

Disciplina I.V.A.

La locazione dei locali e delle attrezzature rappresenta una prestazione di servizio assoggettata ad Iva. Pertanto, con riferimento al canone da addebitare all'utilizzatore, il concedente emette fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, soggetta ad I.V.A. con l'aliquota ordinaria (attualmente 22%).

In considerazione del fatto che la prestazione di servizio è assoggettata ad Iva, il concedente esercita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sugli acquisti di beni e servizi, anche quelli (eventualmente) utilizzati dall'affittuario.

La natura del rapporto contrattuale instaurato non è causa di alcuna limitazione a tale diritto. Sono naturalmente fatte salve eventuali limitazioni alla detrazione di natura oggettiva.

La determinazione del REDDITO D'IMPRESA

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il canone dovuto dall'utilizzatore costituisce ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir.

I costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano impiegati in parte dall'utilizzatore. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione.

Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano impiegati in parte dall'utilizzatore.

Disciplina dell'IRAP

Per quanto riguarda la disciplina IRAP, indifferentemente dall'applicazione dell'art. 5 o 5-bis del D.Lgs. 446/1997:

- il canone dovuto dall'utilizzatore concorre alla determinazione della base imponibile;
- i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano impiegati in parte dall'utilizzatore. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione;
- le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario.

Disciplina fiscale dell'utilizzatore

Disciplina I.V.A.

L'utilizzatore deve considerarsi un soggetto passivo a tutti gli effetti.

Anche qui, l'affittuario esercita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sulla fattura ricevuta dal concedente per l'affitto, come anche in relazione agli altri beni di consumo.

La determinazione del REDDITO D'IMPRESA

Il canone dovuto al concedente è deducibile nel suo intero ammontare.

Sono sempre deducibili i costi relativi agli acquisti di altri materiali o di altri beni strumentali, inerenti la propria attività.

Disciplina IRAP

La causa del contratto di affitto è l'utilizzo autonomo di una struttura altrui per esercitare la propria attività produttiva. Sulla base di questa premessa per l'utilizzatore emerge un componente negativo di reddito che, ai fini IRAP, deve essere ricondotto nelle voci rilevanti del "Costo della produzione".

Aspetti giuslavoristici

La condivisione di un laboratorio odontotecnico è caratterizzata in particolare dal fatto che due imprenditori si trovano ad operare contemporaneamente, negli stessi ambienti, effettuando prestazioni di carattere prevalentemente personale.

Nonostante gli atti formali messi in atto e le buone intenzioni delle parti, ciò comporta il rischio concreto che nel rapporto quotidiano tra i due professionisti possa crearsi un rapporto di dipendenza tale da configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Al fine di scongiurare che ciò accada è quindi opportuno che l'attività di entrambi i soggetti sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto a quanto stabilito nel contratto (locali, attrezzature, magazzino, ecc.).

Gli odontotecnici devono pertanto mantenere la propria autonomia imprenditoriale senza che nessuno dei due possa assumere nei confronti dell'altro i comportamenti tipici di un datore di lavoro dipendente: impartire ordini, dare indicazioni su come effettuare le prestazioni, esercitare controlli sull'operato dell'altro o, peggio ancora, effettuare richiami.

Eventuali contestazioni andranno pertanto gestite secondo le disposizioni civilistiche che disciplinano le inadempienze contrattuali. Il rapporto tra locatore ed affittuario deve in sostanza svolgersi senza gli elementi tipici della subordinazione e nel rigoroso rispetto dei limiti e delle finalità indicate nel contratto siglato tra le parti per la condivisione del laboratorio.

Organizzazione dell'impresa

Un ulteriore elemento che assume rilevanza nell'ambito del processo di accertamento dell'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente è la presenza dell'organizzazione tipica dell'impresa. In un contesto come quello considerato, in cui la prestazione è in genere prevalentemente di carattere personale, la presenza di attrezzature, in particolare se in uso esclusivo del singolo professionista, contribuisce pertanto in misura significativa allo scopo, indipendentemente dal fatto che per il suo utilizzo venga corrisposto un canone d'affitto al proprietario.

Anche l'impiego di personale dipendente costituisce normalmente un chiaro indice della presenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale. In questi casi è tuttavia indispensabile che tale personale venga utilizzato, diretto ed organizzato, esclusivamente dal proprio datore di lavoro. Il prestito di dipendenti non è infatti ammesso tranne che nelle ipotesi del distacco o della somministrazione di lavoro.

Gestione dei clienti e fatturazione

In genere l'attività dell'odontotecnico è svolta in favore di altri professionisti o imprese, per cui la prestazione è effettuata a seguito di un rapporto contrattuale diretto con un committente esterno, al quale dovrà pertanto essere fatturata la prestazione resa.

Può tuttavia accadere che vi sia uno scambio di prestazioni tra gli odontotecnici che condividono il laboratorio. Queste situazioni, seppur consentite dalla legge in quanto potenzialmente inquadrabili nell'ambito delle prestazioni d'opera di lavoro autonomo (ex art.2222 del C.c.), sono da gestire con particolare attenzione al fine di non incorrere nei comportamenti evidenziati in precedenza, che potrebbero condurre alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

In generale è comunque sempre consigliabile operare nei confronti di più clienti (pluricommitenza) poiché tale elemento, seppur di per sé non decisivo ai fini della determinazione dell'esistenza della subordinazione, è un chiaro indice di autonomia imprenditoriale, sempre valutato positivamente in sede di accertamento ispettivo.

Per quanto concerne infine le limitazioni poste dalla c.d. "Riforma Fornero" del 2012 ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, si precisa che non riguardano le prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione ad appositi albi, quale l'Albo delle imprese artigiane.



Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Se il concedente e/o l'affittuario occupano dei lavoratori subordinati o altri soggetti assimilabili ai lavoratori (es. soci, Co. Co. Pro. ecc.), si configurano quali datori di lavoro e quindi sono soggetti agli obblighi del decreto legislativo n. 81/2008, noto anche come Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro e alle altre norme correlate.

Ciascuno dei due soggetti avrà i propri distinti obblighi, riferiti ai propri lavoratori: valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi della propria attività; visite mediche, informazione e formazione, condizioni igieniche dei locali, uso di attrezzature conformi, protezione dalle sostanze pericolose, ecc.

Tuttavia la condizione particolare derivante dall'attività concomitante delle due imprese, crea anche il verificarsi di alcuni obblighi in più e la necessità di adottare misure atte a prevenire ed eliminare o, se questo è impossibile, ridurre i rischi aggiuntivi derivanti dalla presenza delle due attività.

Nel caso degli appalti queste misure sono descritte in un documento (DUVRI) a carico del datore di lavoro committente. Nel caso di laboratorio condiviso tuttavia non si può parlare di appalto e non esiste un committente.

Anche in questo caso è comunque opportuno formalizzare in un documento comune uno scambio di informazioni/dichiarazioni tra il concedente e l'affittuario a tutela di entrambi, su alcuni aspetti fondamentali:

1. il concedente, in generale, avrà la responsabilità in merito a:
 - la conformità dei luoghi di lavoro ai regolamenti comunali edilizi e di igiene e agli aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza del titolo II del decreto 81/2008,
 - la conformità di attrezzature, impianti, materiali, ecc. concessi in uso (es. dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico, marcatura CE delle attrezzature),
 - ecc.
2. L'affittuario dovrà, a sua volta, accertarsi che tutti i beni ricevuti in uso dal concedente in affitto (attrezzature, impianti, materiali, ecc.), siano conformi alla normativa, e dovrà informare e formare i propri lavoratori sul loro corretto utilizzo al fine di prevenire eventuali rischi per la salute e la sicurezza. Egli dovrà inoltre farsi carico della corretta manutenzione di quanto avuto in uso e, per le attrezzature, delle verifiche periodiche se previste per legge.

Se il concedente e/o l'affittuario non sono datori di lavoro ma imprenditori individuali senza lavoratori, i loro obblighi riferiti al decreto 81/08 saranno l'utilizzo di DPI e di attrezzature di lavoro conformi al titolo III del decreto 81/2008.

È comunque fatto salvo l'obbligo per il concedente in affitto di mettere a disposizione dell'affittuario beni conformi alle normative e per quest'ultimo di utilizzarli correttamente e garantirne la corretta manutenzione.

Anche in questo caso le informazioni tra le due imprese dovranno vertere su tutti gli aspetti da considerare al fine di evitare i rischi legati all'uso comune di luoghi di lavoro, impianti e attrezzature.

Aspetti ambientali

Per gli aspetti ambientali, valgono le stesse considerazioni fatte per quelli di sicurezza.

Per alcuni aspetti ciascun imprenditore resterà responsabile, sia in sede amministrativa sia in sede penale, per gli obblighi derivanti dalla propria attività che non interferisca con l'altra impresa.

Obblighi relativi ai rifiuti

L'attività di odontotecnico genera numerosi rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Per alcuni speciali non pericolosi, come ad esempio rivestimenti a base di gesso, la pomice, le resine e le cere, in presenza di esigue quantità il comune potrebbe aver disposto l'assimilabilità ai rifiuti urbani e quindi la possibilità di conferirli nel pubblico cassonetto. In caso contrario, entrambe le imprese sono responsabili, per la produzione dei propri rifiuti, di tutti gli obblighi gestionali e formali:

Entrambi devono:

- osservare il corretto deposito temporaneo dei propri rifiuti, in attesa del loro conferimento a impresa autorizzata allo smaltimento/recupero,
- Osservare gli obblighi formali che ne conseguono (formulario per il trasporto dei rifiuti conferiti; registro di carico e scarico su cui annotare i rifiuti prodotti e comunicazione annuale di rifiuti prodotti/conferiti (MUD) quando dovuti, oppure, quando sarà operativo, l'obbligo di aderire al SISTRI, Sistema di tracciabilità dei rifiuti per i rifiuti pericolosi prodotti,

Un altro aspetto da regolare è il pagamento del tributo legato allo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani (TARI), dovuto da ciascuna impresa per le superfici occupate. In questo caso è bene verificare con il Comune competente se l'affittuario debba farsi carico

direttamente, in quanto nuovo soggetto passivo, del pagamento del tributo per la superficie occupata. In questo caso il concedente in affitto chiederà di conseguenza una riduzione del tributo. Se invece il Comune non chiede nessuna comunicazione, dato che le superfici soggette non sono modificate, le due imprese potranno concordare una suddivisione delle spese, sempre in base alle superfici occupate.

Obblighi per gli scarichi idrici

Un altro obbligo in materia ambientale riguarda gli scarichi in fognatura o in acque superficiali delle acque utilizzate in queste attività. Gli scarichi sono regolati dalle delibere regionali che potrebbero avere adottato alcune deroghe o semplificazioni. In assenza di queste delibere vale la normativa nazionale che prevede che gli scarichi derivanti dai laboratori di odontotecnici siano da considerarsi produttivi e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla Provincia.

Nel caso di laboratorio condiviso, ci troveremo nella quasi totalità dei casi, ad avere un unico scarico per entrambe le imprese con l'evidente impossibilità di dividere le responsabilità per eventuali violazioni della normativa ambientale (superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze pericolose, scarichi di sostanze vietate, ecc.). Si potrà prevedere che l'obbligo di autorizzazione sia in capo al concedente in affitto ma sia questo sia l'affittuario dovranno rispettare i limiti di concentrazione delle sostanze scaricate tenendo dei comportamenti corretti nell'esecuzione dell'attività, in quanto in caso di violazioni, non essendo possibile circoscrivere le responsabilità, entrambi i soggetti saranno perseguibili penalmente.

Obblighi per le emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera generate da questa attività sono considerate "scarsamente rilevanti" e non soggette ad autorizzazione, devono tuttavia essere convogliate. Inoltre le regioni, sulla base delle migliori tecniche disponibili, possono stabilire per questi impianti valori limite di emissione, prescrizioni per le condizioni di costruzione o di esercizio e sui combustibili utilizzati.

Ne consegue che l'impresa concedente in affitto dovrà adottare impianti corrispondenti alle suddette prescrizioni, mentre entrambe le imprese dovranno esercitare la propria attività rispettando i limiti di emissione eventualmente prescritti. Le due imprese potranno definire contrattualmente eventuali suddivisioni di compiti e responsabilità nella corretta gestione e manutenzione degli impianti di aspirazione ed abbattimento.

Sia nel caso degli scarichi idrici sia nel caso delle emissioni in atmosfera, una misura da consigliare per circoscrivere le responsabilità di ciascuna impresa alla propria attività,

potrebbe essere l'installazione sistemi di controllo a monte del punto in cui confluiscono gli scarichi / emissioni.

Obblighi per l'inquinamento acustico

Le imprese che utilizzeranno macchinari e attrezzature potenzialmente rumorose (vedi ad esempio le frese, le sabbiatrici, i micromotori ecc.) devono presentare al comune la documentazione sulla valutazione di impatto acustico. Se il titolare dell'attività pensa che le emissioni di rumore siano inferiori ai limiti stabiliti nella zonizzazione acustica del territorio (o dal D.P.C.M. 14/11/1997 se non è stata attuata la zonizzazione), può inviare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto di questi limiti.

Anche in questo caso sia il concedente in affitto sia l'affittuario dovranno presentare la specifica documentazione, fatta salva la possibilità di assegnare l'obbligo ad il solo concedente in affitto, previa verifica con il Comune competente.